

Allegato alla DX prot. corr. n. 17/15-16/1- 5(2092)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRIESTE E LA FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE ONLUS, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO A CONTRASTARE LE CRITICITA' DERIVANTI DA MISURE DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI- L.R. 15/2014, art. 9, commi 21-25.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che con DX n. _____ dd. _____ a firma del Direttore del Servizio Strutture ed Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza si è deciso di stipulare la Convenzione di cui all'oggetto con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste – Onlus per l'attuazione del progetto finanziato dalla Regione Autonoma F.V.G. L.r. 04/08/14, n.15 finalizzato ad effettuare attività volte a contrastare le criticità derivanti dall'accoglienza di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori non accompagnati, impegnandosi ad osservare quanto riportato negli articoli seguenti, approvando contestualmente lo schema contrattuale e il relativo impegno di spesa;

tutto ciò premesso e considerato
tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente convenzione da.....,
e la "Fondazione Diocesana Caritas Trieste", di seguito denominato più brevemente Fondazione o Ente attuatore, rappresentato ai fini della presente convenzione da

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I – Oggetto

Fra Comune di Trieste e la Fondazione diocesana Caritas Trieste si conviene di regolamentare i reciproci rapporti relativi alle modalità di attuazione dell'intervento destinato a realizzare misure di pre-inserimento socio-economico in aggiunta e a rinforzo dei servizi già garantiti dalla Convenzione tra la Prefettura di Trieste, il Comune di Trieste, l'ICS-Ufficio Rifugiati Onlus e la Caritas diocesana di Trieste.

L'idea di percorsi brevi di pre-inserimento socio-economico e di "preparazione" all'integrazione, a cui richiedenti asilo presenti sul territorio possano avere accesso, s'inserisce nell'ottica di promuovere l'inserimento di lungo periodo nelle comunità ospitanti e la qualità sociale della convivenza, prevenendo o contenendo situazioni di isolamento e favorendo l'attivazione delle persone destinatarie dell'intervento.

I laboratori e i servizi proposti sono, infatti, interamente pensati guardando allo scambio e all'interazione con le comunità ospitanti e per favorire la conoscenza e il rispetto di regole e responsabilità proprie dei territori di accoglienza, da un lato, e la trasmissione dei valori di partecipazione e comunità dall'altro.

Per valorizzare le risorse specifiche e il tempo libero dei destinatari del progetto, favorire l'incontro con il mondo del lavoro e, al tempo stesso, la mutualità, la reciprocità e la solidarietà civile con la comunità ospitante, i tirocini saranno attivati presso enti, associazioni e cooperative che svolgono, statutariamente, attività ispirate ai valori della solidarietà sociale, e in particolare:

a) attività di aiuto sociale a favorire la mutualità, la reciprocità e la solidarietà civile (es. associazioni per l'assistenza a persone che si trovino in situazioni di fragilità sociale, con disabilità, malate, anziane, servizi sociali e ricreativi di quartiere etc.);

b) attività e interventi con valore socio-culturale, volti a favorire la salvaguardia del patrimonio pubblico e l'accesso dei cittadini ai servizi e alle strutture territoriali (es. manutenzione del verde pubblico, gestione di servizi bibliotecari e museali, servizi presso giardini botanici e parchi del territorio, enti per la protezione degli animali etc.).

Art.2 Interventi previsti e modalità di attuazione, numero dei destinatari

In ottemperanza a quanto previsto dal piano finanziario, conservato agli atti, verranno realizzati i seguenti laboratori:

c) Laboratori di informatica di base

I laboratori sono finalizzati all'acquisizione (o al rafforzamento) di competenze informatiche e linguistiche collegate di base, al funzionamento di un computer e pratica sull'utilizzo dei principali software e di internet. Si prevede, indicativamente, di attivare 4 laboratori per 10 persone; il numero complessivo dei destinatari previsti è 40.

Inoltre la Caritas metterà a disposizione un operatore per un numero di ore pari a 134 che si occuperà del tutoraggio per l'inserimento nei tirocini formativi sotto descritti.

Tirocini formativi, stage, work experience brevi da individuare sul mercato occupazionale

Per favorire l'incontro con il mondo del lavoro sarà privilegiata l'attivazione di tirocini formativi, stage, work experience della durata di 3 mesi e da individuare sul territorio in collaborazione con gli enti competenti sul territorio (Centro per l'Impiego, Enti di formazione, Associazioni datoriali etc.). Il progetto garantirà a circa 22 persone un'indennità mensile, indicativamente di 300,00 Euro a persona, e le competenze acquisite saranno attestare secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia. Sarà data priorità a persone che hanno già avuto un'esperienza lavorativa spendibile per far sì che le risorse aggiuntive fornite dal Progetto costituiscano una reale opportunità di inserimento futuro, indipendentemente dal luogo in cui esso avvenga.

Modalità di attuazione

Tutti gli interventi prevedono l'accompagnamento di operatori e/o mediatori culturali, che agevolano le persone nella conoscenza e valorizzazione delle capacità, abilità e conoscenze sviluppate nel corso delle esperienze di vita, di formazione e di lavoro. I destinatari del Progetto individuati sia tra gli ospiti dell'ICS che della Caritas, saranno aiutati a capire cosa sanno fare, cosa può essere migliorato, quali siano le opportunità esistenti e come sia strutturato il sistema dei diritti e doveri al quale sono chiamati a rispondere.

Il lavoro degli operatori è finalizzato anche a cominciare a costruire e ridefinire, con le persone, un progetto di integrazione realistico e coerente con il mercato del lavoro di riferimento.

Gli operatori sono a conoscenza delle risorse esistenti presso le varie realtà formative e di inserimento professionale cittadine e sono in grado di mettere in connessione i sistemi dei servizi locali, compresi quelli offerti dal privato sociale, per favorire, attraverso il Progetto, l'attivazione di nuove risorse che meglio si adattino alla situazione di incertezza in cui si trovano le persone destinatarie dell'intervento.

Art. 3 - Strutture

Le attività di laboratorio verranno svolte presso i locali di Via Gatteri n. 24 e di Via dell'Istria n. 73. L'Ente attuatore si impegna all'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per tutta la durata della convenzione.

Art. 4 – Obblighi contrattuali e gestione del personale

L'Ente attuatore garantisce che gli operatori impegnati nel servizio siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia.

Tutto il personale deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dal personale impiegato dall'Ente attuatore.

La Fondazione si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste e deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alla normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

L'Ente attuatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro UNEBA vigente durante tutto il periodo della validità del presente contratto.

Tutto il personale deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per servizi complementari la Fondazione può avvalersi di personale volontario, i cui oneri sono a carico dello stesso ente, nonché di contratti a progetto e di persone in borsa – lavoro sostenute da enti anche diversi dal Comune di Trieste.

L'adempimento degli obblighi salariali, previdenziali e assicurativi di cui sopra dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'Ente contraente di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i lavoratori. Nei confronti degli operatori impiegati, dei volontari, dei borsisti e dei tirocinanti nessun obbligo di sorta sorge a carico del Comune di Trieste.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

La Fondazione viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, relativi ai soggetti ospitati nelle strutture, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 6 – Importo

Il Comune di Trieste si obbliga a corrispondere alla Fondazione per l'attività oggetto del presente atto l'importo di Euro 9.220,00.

Art. 7 – Modalità di pagamento e rendicontazione delle spese

La somma di cui al precedente articolo verrà corrisposta dal Comune alla Fondazione su presentazione di nota di addebito con cadenza anche mensile, riscontrata regolare dal Dirigente di Servizio.

Al fine del rendiconto delle spese da inviare alla Regione, l'ente attuatore, entro un mese dalla conclusione dell'iniziativa, dovrà presentare una relazione illustrativa sull'attività svolta e sull'utilizzo del contributo concesso, corredata da eventuali documenti e fotografie.

Il finanziamento concesso potrà essere revocato o rideterminato, totalmente o parzialmente, se in sede di controllo della rendicontazione risultino difformità rispetto alle finalità e agli obiettivi previsti nella proposta progettuale ovvero lo stesso finanziamento sia stato utilizzato solo parzialmente dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento;

Il soggetto attuatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 8 – Verifiche

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, alla presenza degli operatori della Fondazione, verifiche e controlli diretti ad accertare l'adempimento delle funzioni previste, della gestione, a norma della presente convenzione e degli obblighi di legge anche nei confronti del personale. E' tenuto altresì ad esibire, su richiesta del Comune, il registro delle presenze degli ospiti accolti vidimato dal responsabile del progetto del Comune, che ne controllerà la veridicità e regolarità. L'Amministrazione comunale si riserva altresì le funzioni di programmazione, verifica, valutazione nonché supporto tecnico attraverso gli uffici del Servizio Strutture ed Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza.

Art. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, l'appaltatore dovrà dichiarare di avere preso visione del contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19/06/2013 i cui contenuti si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale impiegato nei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – Risoluzione

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà, previa formale contestazione e recepimento delle contro deduzioni presentate, di risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 11 – Recesso

Sia l'Amministrazione comunale sia la Fondazione potranno recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni.

In tale evidenza saranno fatte salve le somme dovute alla Fondazione per l'attività svolta fino alla data del recesso.

Art. 12 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili in via amministrativa, è competente l'autorità giudiziaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 13 – Durata

Il presente atto ha durata fino al 30 giugno 2015, salvo possibilità di proroga adeguatamente motivata.

Art. 14 – Individuazione dei referenti e domicilio

Per quanto attiene alla presente convenzione, le parti individuano i rispettivi referenti nelle seguenti persone:

- per il Comune di Trieste: il Direttore del Servizio Strutture ed Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza dell'Area Servizi e Politiche Sociali, o altro funzionario da esso individuato;

- per la Fondazione diocesana Caritas Trieste: il Presidente e legale rappresentante.

A tutti gli effetti del presente atto la Fondazione, a mezzo del proprio responsabile, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in via Cavana, 15.

Art. 15 – Normativa

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa richiamo alle norme di legge che regolano la materia ed il Codice Civile.

Art. 16 – Registrazione

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla presente convenzione stanno a completo carico della Fondazione.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, lì

Per il Comune di Trieste

Per la Fondazione diocesana Caritas Trieste